

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

SPINGI LA VITA ONLUS

Codice Fiscale 9413410482

Via Filippo Sassetti, 7 – Scandicci (FI)

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 7 luglio 2022 si è riunita in seconda convocazione presso il BAR...ELLA in Via Bessi a Scandicci, l'assemblea ordinaria dell'associazione "Spingi la Vita Onlus", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

parte straordinaria

1. Integrale riformulazione dello statuto sociale e adeguamento al Codice del Terzo settore;
2. Varie ed eventuali.

parte ordinaria

1. Comunicazioni della presidente;
2. Relazione di missione dell'anno 2021;
3. Approvazione bilancio consuntivo 2021;
4. Rinnovo cariche sociali;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti in proprio o per delega scritta i seguenti soci:

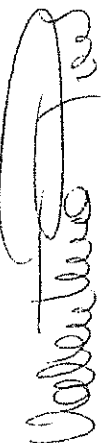
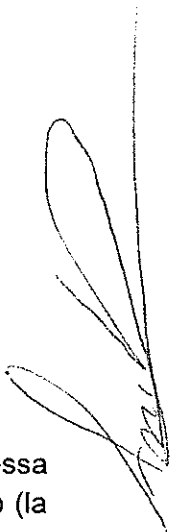
1. Maffei Monica
2. Cinzia Martelli
3. Ferrini Fabrizio
4. Vanni Patrizia,
5. Rita ,Manetti
6. Bartolini Roberto
7. Deborah Lunghi
8. Linda Lastraioli
9. Tiziano Borelli
10. Ancillotti Andrea
11. Bati Laura
12. Bargellini Marco
13. Paoletti Roberta
14. Nuti Filippo
15. Di Pirro Elena
16. Fallani Sandro
17. Andrea Giorgi
18. Lombardini Barbara



19. Sereni Claudia
20. Gualtieri Letizia
21. Boccherini Silvia
22. Poggerini Daniela
23. Gheri Danilo
24. Fontani Maria Grazia
25. Leoncini Grazia
26. Milani Elisabetta
27. Pompa Veronica
28. Bianchi Francesca
29. Sgrilli Fabio
30. Bartalucci Giulia
31. Gabbrielli Laura
32. Pinucci Claudio (delega a Andrea Pacini)
33. Malaventa Elisabetta
34. Pacini Andrea
35. Tofani Matteo
36. Pino Valentina
37. Nannoni Francesco
38. Carlini Margot
39. Davide Flore
40. Sodi Anna
41. Pacini Giovanni
42. Bandelli Claudio
43. Calzini Letizia
44. Desideri Daniele
45. Ciani Antonio
46. Brogioni Franco
47. Bianchi Francesca
48. D'elia Giuseppe
49. Alberghini Maltoni Daniele
50. Giusti Patrizio
51. Colletti Irene

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea, dichiara la stessa validamente costituita, chiamando la Sig.ra Valentina Pino a svolgere le funzione di segretario (la quale accetta) e dà atto che per il consiglio direttivo sono presenti:

1. se medesimo, Presidente
2. Tofani Matteo, Vice Presidente
3. Sodi Anna, Segretario
4. Pino Valentina, Tesoriere
1. Francesco Nannoni
2. Fabio Sgrilli
3. Giovanni Pacini
4. Daniele Alberghini Maltoni
5. Patrizio Giusti
6. Franco Brogioni
7. Claudio Bandelli
8. Francesca Bianchi
9. Daniele Desideri
10. Letizia Calzini
11. Giuseppe D'Elia



12. Antonio Ciani

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, relativamente al primo punto il Presidente illustra lo statuto così come riformulato e adeguato alla normativa sugli enti del terzo settore di cui al decreto n. 117/2017; dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che il nuovo statuto viene approvato all'unanimità. L'assemblea incarica il Presidente affinché provveda a registrare lo statuto presso gli uffici preposti.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno nella parte ordinaria dell'Assemblea, il Presidente descrive le attività intraprese nel corso del 2021:

- Progetto **Via Libera**: non è stato effettuato alcun intervento nel corso del 2021 per il perdurare della pandemia.
- Partecipazione all'evento indetto per il decimo anno dell'Associazione Lorenzo Guarnieri;
- Progetto "Social Party": continua la collaborazione dell'associazione;
- Progetto **Centri Estivi**: continua la collaborazione con l'amministrazione comunale per il progetto.
- Progetto **Superiamo lo Scalino** continua l'impegno per rendere ogni giorno più accessibile il territorio.
- Concorso Fotografico "**Io Sono l'altro**" nel corso del 2021 si è svolta la quarta edizione del concorso fotografico si Spingi La Vita

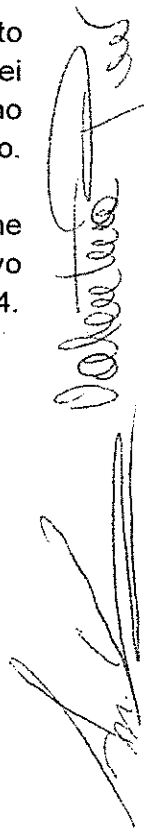
Il Presidente prosegue con la lettura del bilancio dell'anno 2021 spiegando che il bilancio è stato redatto suddividendo le spese in relazione ai vari progetti e spiegando che la maggior parte dei proventi derivano dal pagamento delle quote associative e da donazioni private e le spese sono riconducibili ai progetti ed alla gestione ordinaria. Si passa quindi alla votazione dello stesso. L'assemblea approva all'unanimità il bilancio consuntivo 2021.

Passando alla trattazione del punto all'ordine del giorno inerente il rinnovo delle cariche associative Il Presidente presenta coloro che si sono candidati per entrare a far parte del nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024.

I candidati sono:

1. Pacini Andrea
2. Tofani Matteo
3. Pacini Giovanni
4. Sodi Anna
5. Brogioni Franco
6. Carlini Margot
7. Giusti Patrizio
8. Calzini Letizia
9. Nannoni Francesco
10. Ciani Antonio
11. Alberghini Maltoni Daniele
12. D'Elia Giuseppe
13. Pino Valentina
14. Bandelli Claudio
15. Desideri Claudio
16. Colletti Irene

Essendo il numero dei candidati inferiore al numero dei componenti ammissibili del Direttivo il



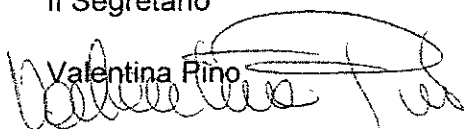
Presidente propone all'Assemblea che tutti i candidati entrino a far parte del Consiglio Direttivo e che quindi l'associazione , fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024, venga amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 16 membri. L'assemblea approva all'unanimità la proposta del presidente.

Il Presidente alle 22:45 rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione previa redazione, lettura e approvazione del seguente verbale.

Firenze, 7 luglio 2022

Il Segretario

Valentina Rino



Il Presidente

Andrea Pacini



STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: **SPINGI LA VITA ODV**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Scandicci in Via F. Sassetti n. 7 e con durata illimitata.

ART. 2

(Principi ispiratori)

L'Associazione è apolitica ed apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione) i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri degli organi sociali devono essere associati.

Art. 3

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 lett. e) ed i) del Codice del Terzo settore, inerenti:

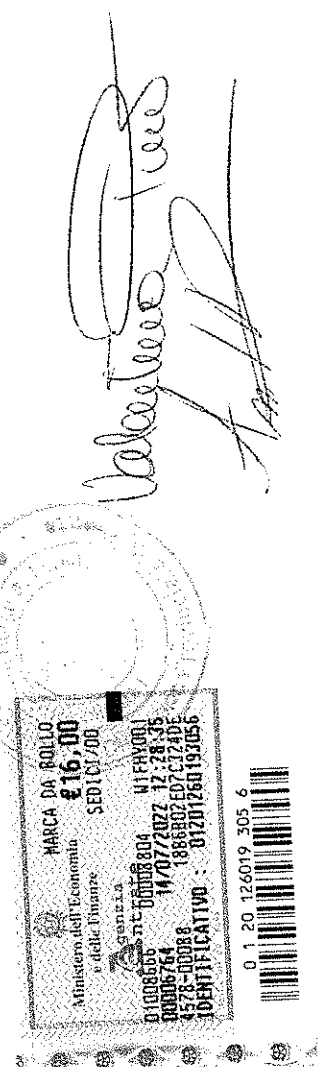
- * l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al richiamato articolo 5;

- * gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281,

il tutto avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare, collocandosi nell'ambito delle sopra richiamate disposizioni, l'associazione svolge prestazioni non occasionali di volontariato nelle aree di intervento ludico-sportive, culturali, ricreative e di solidarietà e si prefigge di offrire un sostegno alle persone diversamente abili ed alle loro famiglie; nello specifico si rivolge alle persone vittime di incidenti con esiti invalidanti delle loro capacità motorie.

L'Associazione, inoltre, si propone di promuovere ed incoraggiare iniziative di sostegno, a favore di persone diversamente abili e delle loro



famiglie, purché rientranti nel campo medico, sociale, solidaristico, della beneficenza, della ricerca o comunque della tutela di coloro che risultino svantaggiati sotto il profilo fisico-motorio, sociale e familiare.

Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'associazione realizza i seguenti interventi:

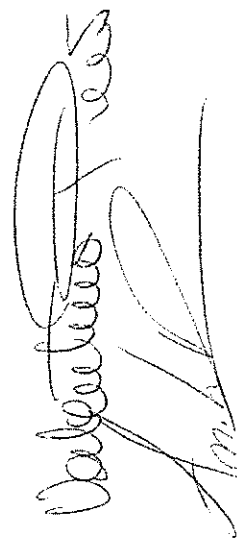
1. promuove ed organizza iniziative al fine di contribuire a rendere le città e gli sport ed ogni altra attività accessibili a tutti anche mediante la partecipazione, creazione, promozione ed organizzazione di eventi a contenuto artistico, ricreativo e/o sportivo;
2. promuove attività di informazione sulle tematiche sociali, culturali, tecnologiche, sanitarie e sportive;
3. promuove attività di comunicazione anche servendosi dei più avanzati sistemi tecnologici, veicolando la propria attività attraverso la rete internet, siti web, pubblicazioni editoriali, programmi televisivi e radiofonici;
4. promuove la partecipazione dei cittadini ad una migliore definizione della qualità della vita e, a tal fine, stimola modifiche di comportamenti individuali rivolte al superamento di barriere architettoniche onde consentire a tutti la normale fruizione di servizi ed infrastrutture collettive;
5. organizza eventi culturali, ludico-ricreativi e sportivi a scopo benefico;
6. promuove e sollecita ogni iniziativa ad ogni livello ed in ogni ambito che abbia lo scopo diretto od indiretto di favorire il progresso individuale e sociale delle persone diversamente abili, oppure di diffondere e migliorare la conoscenza delle loro condizioni;
7. a margine delle predette attività, l'associazione potrà, occasionalmente, esercitare attività di vendita, svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza di campagne di sensibilizzazione pubblica, nonché, sempre a carattere occasionale, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili.

L'Associazione potrà, altresì, svolgere tutte le attività connesse al proprio fine istituzionale, nonché promuovere tutte le attività ed iniziative volte a sensibilizzare la collettività, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.

Nel rispetto delle indicazioni dello Statuto l'Associazione si dota di tutti gli strumenti tecnici, politici ed amministrativi ritenuti utili per raggiungere le proprie finalità. Può, inoltre, con delibera dell'Organo di Amministrazione, aderire, stringere alleanze e/o rapporti, stipulare accordi di collaborazione con altre organizzazioni italiane ed estere che perseguano finalità analoghe, in tutto o in parte.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Valentina', written vertically on the right side of the page.

di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Se a richiedere l'ammissione all'associazione è un soggetto minore d'età la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale o dal tutore.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

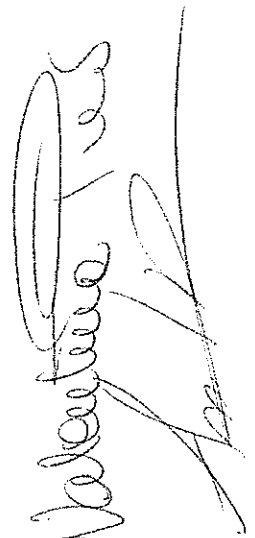
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5

(Categorie di soci)

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di associati:

1. Soci Fondatori: sono Soci Fondatori le persone intervenute nell'atto costitutivo dell'Associazione;
2. Soci Ordinari: sono Soci Ordinari coloro che partecipano concretamente e continuativamente alle attività dell'Associazione e sono tenuti al versamento della quota associativa;
3. Soci Onorari: sono persone proclamate tali dal presidente in carica in quanto si sono particolarmente distinte nella storia dell'Associazione per



averne favorito lo sviluppo la crescita e la conoscenza.

ART. 6

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati di tutte le categorie hanno i seguenti diritti:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 7

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

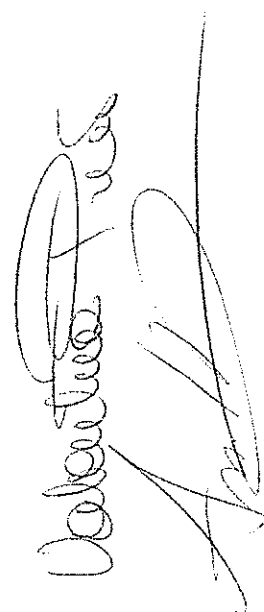
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;



- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se nominato).

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della

**funzione. ART. 9
(Assemblea)**

Competenze

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione ;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Diritto di voto e rappresentanza

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati che risultino in regola con il pagamento di tutte le quote associative, compresa quella relativa all'anno in corso rispetto alla data dell'adunanza.

Ciascun associato ha un voto.

Gli associati che siano enti del terzo settore hanno diritto ad esprimere in assemblea un numero di voti pari al quoziente dato dal numero dei propri associati, diviso il numero degli associati della "UNIONE FIORENTINA APS", arrotondato all'unità per difetto, fino ad un massimo di cinque voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

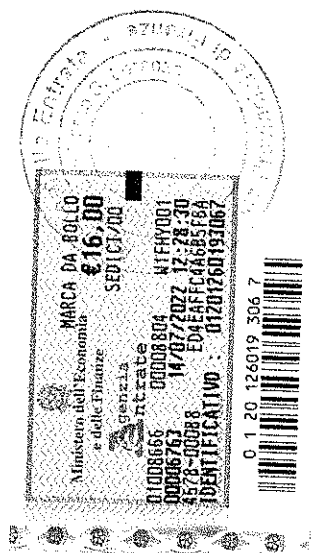
Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Le delibere relative al rinnovo delle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto.

Convocazione, svolgimento dell'adunanza e riunione in audio-video conferenza

La convocazione avviene mediante affissione nella bacheca posta presso la sede sociale dell'Associazione oppure mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione, almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista per la riunione e/o inviando individualmente a tutti i soci, negli stessi termini, l'avviso alternativamete per lettera raccomandata, posta elettronica certificata, posta ordinaria, consegna a mano, oppure anche a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica o sistema di messaggistica istantanea su telefono mobile.

Valentina P...
Am.



L'avviso scritto deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima convocazione e la data il luogo e l'ora dell' eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea è comunque validamente costituita, anche in difetto delle predette formalità, qualora siano presenti tutti gli associati e siano presenti o informati tutti i componenti dell'organo di amministrazione e, se costituito, tutti i componenti dell'organo di controllo, purché nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, ove precisato nell'avviso di convocazione, che dovrà contenere l'indicazione delle modalità di collegamento.

Condizioni essenziali per la validità dell'assemblea in video o teleconferenza sono:

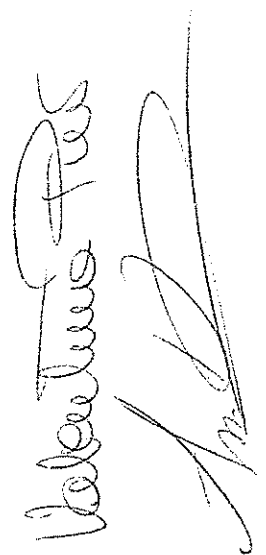
- che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione e sia consentito al Presidente verificarne la legittimazione;
- che il Presidente possa verificare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Nel caso in cui, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento l'assemblea verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. Qualora per effetto dello sviluppo della tecnologia vi potesse essere la possibilità di utilizzare altre forme di convocazione, di riunione e di votazione, le suddette forme potranno essere adottate, per il futuro, previa delibera dell'assemblea da assumersi secondo le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Tali forme dovranno garantire comunque oltre alla possibilità per tutti i soci di ricevere l'avviso di convocazione il rispetto delle condizioni previste dal secondo comma del presente articolo.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Quorum

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Valentinus Fes".

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Ai fini del calcolo del quorum costitutivo gli associati che siano Enti del Terzo Settore sono calcolati pro capite, indipendentemente dal numero di voti che hanno diritto ad esprimere in assemblea.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza, in prima convocazione, di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 10

(Organo di amministrazione)

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

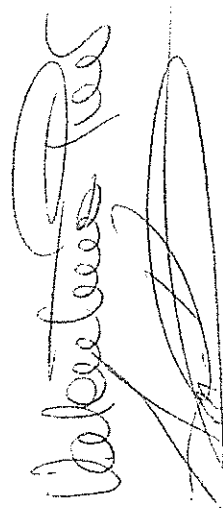
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Valerio', written vertically on the right side of the page.

prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11

(Composizione e funzionamento dell'Organo di Amministrazione) L'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 19 (diciannove) membri, eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti, e si riunisce di norma una volta al mese. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e può essere rieletto.

L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, L'Organo di Amministrazione provvede a sostituirli, nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

Le eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea generale dei soci, convocata successivamente alla nomina. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Revisore Contabile.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: all'atto dell'accettazione della carica, i membri dell'Organo di Amministrazione devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

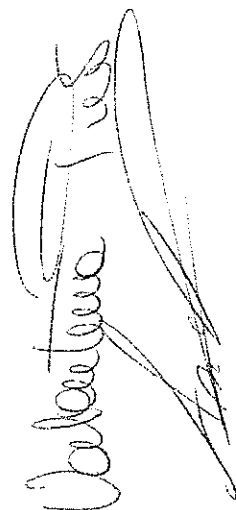
Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, che sono, rispettivamente anche Presidente e Vice Presidente dell'associazione, il Segretario e il Tesoriere.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza avere alcun diritto di voto, i Revisori Contabili e/o altre persone appositamente invitate anche se estranee all'Associazione, persone queste ultime che non possono essere presenti al momento della votazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o consigliere più anziano di età, ogni qual volta lo ritenga necessario ovvero quando la convocazione sia richiesta da un consigliere.

La convocazione del consiglio avviene con comunicazione scritta trasmessa almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo di messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima.

La convocazione spedita a tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione e, se nominati, ai componenti dell'organo di controllo, contiene la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Valentina', written vertically on the right side of the page.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In assenza delle predette formalità di convocazione l'Organo di Amministrazione è validamente riunito qualora siano presenti tutti i suoi componenti e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, nel caso di assenza di entrambi il Consiglio Direttivo elegge un proprio Presidente.

Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

ART. 12 (Presidente)

Il Presidente dell'Associazione, che è anche il presidente dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, rappresenta a tutti gli effetti di legge l'Associazione.

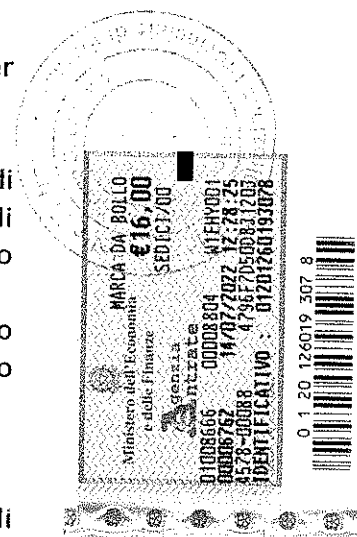
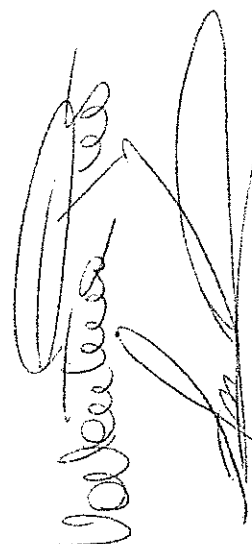
Il Presidente viene eletto dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei presenti. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica l'Organo di Amministrazione e cessa dalla sua carica qualora non ottemperi a tutti i suoi compiti così come contemplati nello Statuto sociale. L'Assemblea generale dei soci a maggioranza dei suoi componenti può revocare il Presidente.

I compiti principali del Presidente sono:

- presiedere e convocare l'Assemblea dei soci;
- rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni dell'organo di Amministrazione;
- deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea dei soci e dall'Organo di Amministrazione Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria.
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o dell'Organo di Amministrazione.

ART. 13 (Vice Presidente)

Il Vice-Presidente è il consigliere che, in caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, svolge le funzioni dello stesso.



Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche, giuridiche, uffici o enti pubblici e/o

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.14 (Segretario)

Il Segretario è il consigliere che assiste il Presidente ed è eletto dal Consiglio Direttivo.

I compiti del Segretario sono in particolare:

- l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea generale dei soci sia essa ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia la cui istituzione sia eventualmente prevista nella costituzione dell'associazione;
- la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci nonché della validità delle deleghe scritte a parteciparvi;
- la tenuta aggiornata del "Libro dei Associati";
- la tenuta aggiornata dei registri dell'Associazione;
- l'esame e disbrigo della corrispondenza.

ART. 15 (Tesoriere)

Il tesoriere è il consigliere al quale spetta il compito di curare la gestione della cassa dell'Associazione, tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende e predisporre il bilancio dell'Associazione con la relativa relazione contabile: sono quindi compiti del tesoriere la riscossione delle entrate in favore dell'Associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute.

ART. 16 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Valente', is written vertically on the right side of the page. The signature is stylized and somewhat cursive.

Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 18

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili)

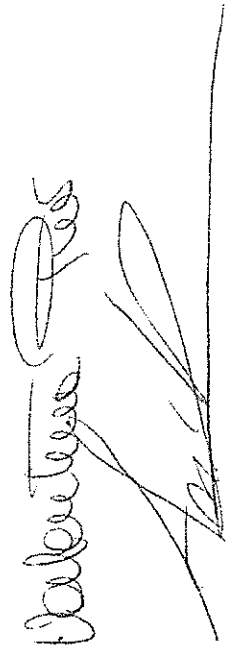
Ai fini di cui al precedente art. 18 l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page. The signature appears to be 'Valentina' and the initials are 'P.B.'.

ART. 21
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, salvo diverso più ampio termine previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 22
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: previo accordo con l'organo preposto alla loro tenuta.

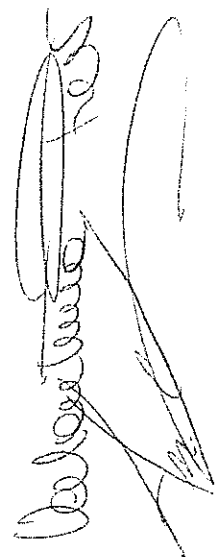
ART. 23
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Volontario', written vertically on the right side of the page.

retribuito con l'associazione.

**ART. 24
(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

**ART. 25
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

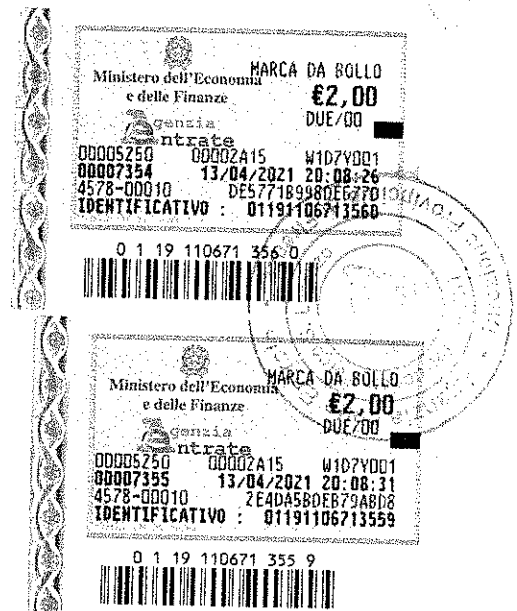
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 26
(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

[Signature]
[Signature]



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI FIRENZE
ATTOMISTATO L. 18/7/2022 AL
336 ESATTEURO 200,00 -

IL DIRETTORE
L'AMMINISTRATORE TRIBUTARIO
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

